

COMUNE DI CENTO- COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE DEL 17 MARZO 2022 (n. 4/2022)

Il giorno 17 del mese di marzo dell'anno 2022 dalle ore 11:30 i componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Cento:

Presidente	Dott.	Franco Battistini
Componente	Dott.ssa	Licia Monari
Componente	Dott.	Andrea Zurla

si sono riuniti in conferenza telefonica per valutare ed esprimere il proprio parere sulla seguente Proposta di deliberazione della Giunta Comunale dopo che nella giornata del 16 marzo, presso la sede comunale, hanno interloquito con la dirigente Dott.ssa Denise Frapiccini unitamente al segretario comunale Dott. Giuseppe Lavedini e l'assessore la bilancio Avv. Carlotta Gaiani :

Proposta di deliberazione di Consiglio n. 17 del 21/02/2022 avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2022”**.

Il Collegio presa visione e analizzata la suddetta proposta di deliberazione di Consiglio n. 17 ricevuta tramite mail in data 16 marzo 2022, corredata della seguente documentazione:

- 1) Parere di regolarità contabile e contabile a firma del dirigente dott.ssa Frapiccini Denise del 28/02/2022;

Considerato che l' art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall' IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;



- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto che il comune di Cento per l' anno 2020, nel quantificare le varie aliquote IMU, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n.18 del 25/06/2020 le seguenti misure:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione, aliquota 4,60 per mille;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari all' 1,00 per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota pari al 2,5 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota 10,60 per mille;

Dato atto che con delibera n. 32 del 27/5/2021 il Consiglio Comunale ha confermato per il 2021 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l' anno 2020;

Considerato che:

- dall' 1/1/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (cd fabbricati merce), per espressa previsione normativa, diventano esenti dall' IMU;
- la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato.

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs.

n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019;
Richiamato il DUP 2022/2024 SEZIONE STRATEGICA, approvato dalla Giunta Comunale in data 17/1/2022 con atto n. 13 e dal Consiglio Comunale in data 17/2/2022 con verbale n. 13 che contiene l' indicazione di conferma sul 2022 delle aliquote IMU, ad eccezione della fattispecie dei fabbricati merce ora esenti IMU per legge;

Ritenuto pertanto che con la proposta di deliberazione in oggetto si vuole confermare per l' anno 2022 le medesime detrazioni ed aliquote IMU deliberate sull' anno 2020 e confermate sull' anno 2021 ad eccezione della fattispecie dei fabbricati merce, ora esente Imu;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamato l'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.in relazione agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali, a norma del quale le delibere sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica;

Richiamato il decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 20 luglio 2021 in ordine alla approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie suddette;

Richiamato il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - anche per l'annualità 2022 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;

- l'art. 76 del regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei Revisori;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, I comma del TUEL;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio n.17 del 21/02/2022.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Franco Battistini

Dott.ssa Licia Monari

Dott. Andrea Zurla